

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria precedente Deliberazione del 17 novembre 2014, n. 1461 “Riordino delle Funzioni amministrative regionali, di area vasta, forme associative di comuni e comunali. Modifiche normative”.- Preadozione”;

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Modificazioni DGR 1461/2014-Disegno di legge “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative-Preadozione” presentata dal Coordinatore Anna Lisa Doria;

Preso atto della proposta di modificazione del disegno di legge presentata dall’ Assessore Fabio Paparelli avente ad oggetto: “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l’allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative “ e la relazione che lo accompagna;
- 2) di indicare il l’Assessore Fabio Paparelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di inviare il presente disegno di legge al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, come modificata dalla legge regionale 2 ottobre 2014, n. 18;
- 4) di inviare il presente disegno di legge all’Osservatorio regionale costituito con DGR del 15 settembre 2014, n. 1161 previsto dall’Accordo sancito in Conferenza Unificata dell’11 settembre 2014 ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della legge n. 56/2014;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative"-Preadozione-

RELAZIONE

Con DGR n. 1461 del 17 novembre 2014 La Giunta regionale ha preadottato il disegno di legge "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. Conseguenti modifiche normative".

In data 24 dicembre 2014 è stata approvata la legge 190/2015 (Legge di Stabilità) che ha apportato profonde novità al processo disegnato dalla legge 56/2014.

In questo mutato contesto normativo si rende necessaria una parziale rivisitazione del disegno di legge in oggetto al fine di renderlo più adeguato al nuovo quadro istituzionale dettato dal susseguirsi delle norme citate. In particolare la legge 190 del 2014 opera un drastico taglio di risorse finanziarie alle Regioni e alle Province ingenerando dubbi sulla certezza dell'azione amministrativa delle Province medesime. La stessa norma ha imposto altresì alle Province un taglio lineare del 50% della spesa del personale di ruolo al 9 aprile 2014. Tutto ciò a prescindere dal percorso intrapreso dalle Regioni per l'allocazione delle funzioni provinciali. Proprio in questo quadro di riferimento la Regione Umbria modificando sostanzialmente l'impostazione che si era data con il precedente DDL ha ritenuto di dover riallocare presso di sé quasi tutte le funzioni che con la legge regionale 3/99 e con le altre leggi di settore erano state in varie forme attribuite delegate o trasferite alle Province. A questo principio generale, seguendo un criterio di logicità efficienza e efficacia fanno eccezione alcune funzioni che in parte rimangono alle Province e in parte vengono allocate presso i Comuni con le loro forme associative. Un capitolo importante della modifica al DDL riguarda il personale assegnato allo svolgimento delle funzioni delle disciolte Comunità Montane. Tale personale infatti viene collocato in via provvisoria ed esclusivamente per il periodo di tempo necessario alla costituzione delle forme associative dei Comuni in un contingente extra dotazione organica istituito presso ciascuna delle due Province.

Titolo I**Norme generali**

Nell'art. 1 in aggiunta a quanto già inserito nel precedente DDL vengono inserite tra le funzioni comunali che la Regione favorisce e promuove in gestione associata, quelle relative all' Information Communication Technology (ICT) nonché alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico amministrativa agli enti locali.

Nell'art. 2 si individuano le funzioni oggetto di riordino che la Regione riserva a se stessa. Il principio generale è quello che rimangono in Regione le funzioni che con la legge regionale 3 del 99 e con le altre leggi di settore erano state in varie forme attribuite delegate o trasferite alle Province. Il comma 2 si occupa delle funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro ed alla formazione professionale. Tali funzioni sono riallocate in Regione tenendo conto delle normative nazionali e regionali di settore; tanto è vero che la suddetta riallocazione avverrà, a differenza di tutte le altre, entro 30 gg. dall'entrata in vigore delle leggi di settore anche statali in materia. Con il comma 4 si sancisce il principio secondo il quale le funzioni che vengono riallocate in Regione verranno esercitate dagli uffici regionali ubicati nelle attuali città sedi della Regione avuto riguardo alla dislocazione territoriale dei servizi e del personale ad essi adibito.

Con l'art. 3, al comma 1, che rimane immutato, si conferma che le funzioni in materia di turismo e politiche sociali vengono svolte dai Comuni in forma obbligatoriamente associata.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con il comma 2 vengono conferiti ai Comuni e alle loro forme associative, le funzioni attualmente svolte dalle Province relative a servizi sociali, sport, cultura e diritto allo studio.

Con l'art. 4, oltre ad enunciare che le Province esercitano le funzioni fondamentali di cui alla legge 56/2014, vengono riallocate, nelle Province medesime, le funzioni proprie della Regione nelle seguenti materie: gestione cave e miniere, funzioni amministrative lago Trasimeno di cui alla l.r. 39/1980, trasporti, viabilità regionale, gestione risorse idriche, controllo e vigilanza impianti termici di cui alla l.r. 3/99, gestione centri ittici e di ripopolamento.

L'art. 5 enuncia i criteri generali per l'individuazione delle risorse. Con il comma 1 si incarica la Giunta Regionale di disciplinare i criteri, le entità e le modalità di trasferimento delle risorse. Con il comma 2 si stabilisce il principio che il trasferimento delle proprietà dei beni mobili ed immobili connessi con l'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 56/2014.

Gli articoli dal 6 al 12 rimangono immutati.

Con l'articolo 13, norma transitoria, si stabiliscono i principi che regolano le attività legate alle funzioni già affidate alle disciolte Comunità Montane ai sensi della LR 18/2011. Si tratta di funzioni residuali delle disciolte Comunità Montane a seguito della costituzione dell'Agenzia Forestale Regionale di cui alla l.r. 18/2011, funzioni proprie dei Comuni o delle loro forme associative.

Con il comma 1 si stabilisce che le suddette funzioni sono esercitate temporaneamente dalle nuove Province nelle more della costituzione delle ulteriori forme associative dei Comuni.

Il comma 2 dispone che il personale assegnato allo svolgimento delle funzioni delle disciolte Comunità Montane viene collocato in via provvisoria ed esclusivamente per il periodo di tempo necessario alla costituzione delle forme associative dei Comuni in un contingente extra dotazione organica istituito presso ciascuna delle due Province. Tale contingente che non può superare le 156 unità complessive cessa alla data di costituzione delle forme associative degli enti locali già previste al comma 1.

Con il comma 5 si stabilisce che sarà la Giunta Regionale con proprio atto a definire le modalità di finanziamento delle funzioni associate dei Comuni.

Con il comma 6 si stabilisce il principio che il personale svolgerà nella fase transitoria la propria attività presso le attuali sedi di lavoro.

Con il comma 7 si stabilisce che le forme di partecipazione legate alle funzioni riassegnate dalla presente legge avverranno sulla base delle articolazioni Provinciali delle associazioni già esistenti.

L'art. 14 in applicazione della legge 56/2014, che richiede l'indicazione della data di effettivo avvio delle funzioni, stabilisce che le funzioni oggetto di riordino indicate all'art. 13 sono trasferite alle nuove Province entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Province dovranno poi provvedere entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge all'attuazione di quanto disposto all'art. 13 della stessa, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione. Di seguito si riporta il quadro sinottico di riferimento nel quale sono evidenziate le modifiche apportate al precedente disegno di legge:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

QUADRO SINOTTICO

DDL PREADOTTATO CON DGR 1461 DEL 17/11/2014	PROPOSTA CON ISTITUZIONE RUOLO SPECIALE TRANSITORIO PROVINCIALE PER PERSONALE CCMM
<p align="center">Titolo I Norme generali</p> <p align="center">Art. 1. (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>2. Ai fini del riordino di cui al comma 1 la presente legge conferma in capo alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 le funzioni già conferite alle province dalle normative regionali vigenti, ad eccezione di quelle contemplate nell' articolo 4 della presente legge.</p> <p>3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti loro dalla legge e di quelli di loro competenza. Incentiva in particolare le Unioni e le fusioni di comuni, anche per incorporazione di comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.</p> <p>4. La presente legge detta norme in materia di riordino istituzionale regionale, di soppressione delle Unioni speciali di comuni, degli Ambiti territoriali ottimali e delle società partecipate dalle province.</p>	<p align="center">Titolo I Norme generali</p> <p align="center">Art. 1. (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>2. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, comprese quelle relative all'information e communication technology (ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa, e dei servizi attribuiti loro dalla legge e di quelli di loro competenza. Incentiva in particolare le Unioni e le fusioni di comuni, anche per incorporazione di comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.</p> <p>3. La presente legge detta norme in materia di riordino istituzionale regionale, di soppressione delle Unioni speciali di comuni, degli Ambiti territoriali ottimali e delle società partecipate dalle province</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p align="center">Art. 2 <i>(Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla l. 56/2014)</i></p> <p>1. Le funzioni indicate nell'allegato della presente legge, sono conferite alle nuove province di cui alla legge 56/2014.</p> <p>2. Il personale delle disciolte comunità montane che svolge le funzioni associate dei Comuni, di cui al primo comma, transita nel ruolo delle province, quali enti di secondo livello e come la più idonea forma associativa dei Comuni, al momento esistente, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale deve essere adibito esclusivamente alle funzioni precedentemente attribuite alle Comunità montane ed a quelle di cui al terzo comma del presente articolo. La Regione, promuove e favorisce il trasferimento di detto personale dalle Province ai Comuni, alle Unioni di comuni o ad altre forme associative costituite ai sensi della legge n. 56/2014. In questi casi, assieme al personale sono trasferite le funzioni di cui all'allegato della presente legge.</p> <p>3. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle nuove province delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della legge n. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.</p>	<p align="center">Art. 2 <i>(Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione)</i></p> <p>1. Le funzioni di cui all'Allegato 1 della presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 1 marzo 1998, n. 112) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate alla Regione, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4 della presente legge.</p> <p>2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate alla Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.</p> <p>3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2 e del personale che esercita tali funzioni, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'articolo 11 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014.</p> <p>4. Le funzioni riallocate dalle province alla Regione, ai sensi della presente legge, sono esercitate dalla Regione nelle sue sedi, in base alla dislocazione territoriale dei servizi e del personale ad essi adibito alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle nuove province delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendano avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.</p>
---	--

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p align="center">Art. 3 <i>(Funzioni oggetto di riordino conferite ai Comuni e alle loro forme associative)</i></p> <p>1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 13/2013 e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale n. 26/2009, indicate nell'allegato A della legge regionale n. 18/2011, sono esercitate almeno in forma obbligatoriamente associata dai Comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>).</p>	<p align="center">Art. 3 <i>(Funzioni oggetto di riordino conferite ai comuni e alle loro forme associative)</i></p> <p>1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato A della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativa regionale e delle Autonomi locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. conseguenti modifiche normative), sono esercitate in forma obbligatoriamente associata dai comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).</p> <p>2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni in materia di servizi sociali, sport e cultura di cui all'Allegato 1, punto II, lettere c, d, e, f della presente legge.</p>
<p align="center">Art. 4 <i>(Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione)</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono riassegnate alla Regione le funzioni già conferite alle Province inerenti il controllo e vigilanza sui comuni in materia urbanistica ed edilizia, comprese quelle sui piani regolatori generali di cui all'art. 15 della l.r. 11/2005, in quanto non più esercitabili dalle stesse;</p> <p>2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale, continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino al momento dell'entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo di cui al comma 91 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014.</p> <p>3. Le altre materie precedentemente conferite dalla Regione alle Province saranno oggetto di riordino, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, coerentemente all'attuazione del complesso processo di riordino.</p>	<p align="center">Art. 4 <i>(Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla l. 56/2014)</i></p> <p>1. Le nuove province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella l. 56/2014;</p> <p>2. Sono inoltre riallocate in capo alle nuove province le funzioni di cui all'Allegato 1 della presente legge, già conferite alle province, nelle materie di seguito indicate:</p> <p>a) gestione cave e miniere;</p> <p>b) funzioni amministrative Lago Trasimeno di cui alla l.r. 39/1980</p> <p>c) trasporti;</p> <p>d) viabilità regionale;</p> <p>e) gestione risorse idriche;</p> <p>f) controllo e vigilanza impianti termici di cui alla l.r. 3/99;</p> <p>g) gestione centri ittici e di ripopolamento.</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p><i>(Criteri generali per l'individuazione delle risorse)</i></p> <p>1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista all'articolo 1, comma 96 della legge n. 56/2014 e delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, entro i termini indicati dall'articolo 14 della presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p><i>(Criteri generali per l'individuazione delle risorse)</i></p> <p>1. La Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto della disciplina prevista all'articolo 1, comma 96 della l. 56/2014 e delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, entro i termini indicati dall'articolo 15 della presente legge.</p> <p>2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi con l'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della l. 56/2014.</p>
--	--

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 6 (Unioni e fusioni di comuni)	Art. 6 (Unioni e fusioni di comuni)
<p>1. L'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione complessiva di almeno tremila abitanti ai sensi del comma 27 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché delle ulteriori funzioni comunali, può essere attuato mediante le modalità stabilite dall'articolo 14 della medesima legge e dal decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.</p> <p>2. La Giunta regionale, con proprio atto, in riferimento agli stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e nazionali saranno destinati ad incentivare unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:</p> <p>a) fusioni di comuni,</p> <p>b) unioni di comuni, con popolazione superiore a diecimila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità almeno l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1</p> <p>c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e diecimila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità almeno l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1.</p> <p>3. Non sono incentivate le unioni di comuni con popolazione complessiva fino a cinquemila abitanti ai sensi dell'articolo 14, comma 31 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e successive modificazioni;</p> <p>4. Non sono altresì incentivate le convenzioni, né le associazioni intercomunali;</p> <p>5. Gli incentivi regionali di cui al comma 2 del presente articolo si articolano in tre categorie:</p> <p>a) finanziamenti di natura corrente per il finanziamento delle spese di esercizio e/o in conto capitale;</p> <p>b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali</p> <p>c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai Comuni interessati alla fusione o costituenti le unioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo.</p>	<p>1. L'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione complessiva di almeno tremila abitanti ai sensi del comma 27 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché delle ulteriori funzioni comunali, può essere attuato mediante le modalità stabilite dall'articolo 14 della medesima legge e dal decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.</p> <p>2. La Giunta regionale, con proprio atto, in riferimento agli stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e nazionali saranno destinati ad incentivare unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:</p> <p>a) fusioni di comuni,</p> <p>b) unioni di comuni, con popolazione superiore a diecimila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità almeno l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1</p> <p>c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e diecimila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità almeno l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1.</p> <p>3. Non sono incentivate le unioni di comuni con popolazione complessiva fino a cinquemila abitanti ai sensi dell'articolo 14, comma 31 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e successive modificazioni;</p> <p>4. Non sono altresì incentivate le convenzioni, né le associazioni intercomunali;</p> <p>5. Gli incentivi regionali di cui al comma 2 del presente articolo si articolano in tre categorie:</p> <p>a) finanziamenti di natura corrente per il finanziamento delle spese di esercizio e/o in conto capitale;</p> <p>b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali</p> <p>c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai Comuni interessati alla fusione o costituenti le unioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo.</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p align="center">Titolo II MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME Art. 7</p>	<p align="center">Titolo II MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME Art. 7</p>
<p><i>(Modificazione della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette))</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: "le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nuove province di cui alla l. 56/2014".</p> <p>2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: "delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "delle nuove province di cui alla l. 56/2014".</p> <p>3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: "le unioni speciali di comuni" sono sostituite dalle seguenti: "le nuove province di cui alla l. 56/2014".</p> <p>4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 è sostituita dalla seguente: "a) l'unione di comuni di cui all'articolo 32 del d.lgs. 267/2000 nel cui territorio è ricompreso l'intero territorio dell'area naturale protetta;</p> <p>5. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 è inserita la seguente: "a-bis) la nuova provincia di cui alla legge n. 56/2014 nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta, in caso di mancata costituzione dell'unione di comuni di cui alla lettera a) ovvero di territorio dell'area naturale protetta ricadente nel territorio di più unioni di comuni. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di una provincia, il soggetto gestore è la nuova provincia quale ente di area vasta di cui alla legge n. 56/2014 nella quale è presente la superficie più estesa;".</p> <p>9. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995, la parola: "speciale" è soppressa.</p> <p>10. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995 è inserita la seguente: "c-bis) dal Presidente della nuova Provincia di cui alla legge n. 56/2014, nell'ipotesi di cui alla lettera a-bis)m comma 1 dell'articolo 8;".</p>	<p><i>(Modificazione della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette))</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: "le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nuove province di cui alla l. 56/2014".</p> <p>2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: "delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "delle nuove province di cui alla l. 56/2014".</p> <p>3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: "le unioni speciali di comuni" sono sostituite dalle seguenti: "le nuove province di cui alla l. 56/2014".</p> <p>4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 è sostituita dalla seguente: "a) l'unione di comuni di cui all'articolo 32 del d.lgs. 267/2000 nel cui territorio è ricompreso l'intero territorio dell'area naturale protetta;</p> <p>5. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 è inserita la seguente: "a-bis) la nuova provincia di cui alla legge n. 56/2014 nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta, in caso di mancata costituzione dell'unione di comuni di cui alla lettera a) ovvero di territorio dell'area naturale protetta ricadente nel territorio di più unioni di comuni. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di una provincia, il soggetto gestore è la nuova provincia quale ente di area vasta di cui alla legge n. 56/2014 nella quale è presente la superficie più estesa;".</p> <p>6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995, la parola: "speciale" è soppressa.</p> <p>7. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995 è inserita la seguente: "c-bis) dal Presidente della nuova Provincia di cui alla legge n. 56/2014, nell'ipotesi di cui alla lettera a-bis)m comma 1 dell'articolo 8;".</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p align="center">Art. 8 <i>(Modificazione agli artt. 63 e 72 della legge regionale n. 18/2011 in materia di Comunità montane)</i></p> <p>1. Il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“3. Le comunità montane, ancorché liquidate, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 e all’Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli delle nuove province ai sensi dell’articolo 72, comma 1 e dell’Agenzia stessa ai sensi dell’articolo 69, comma 3.”.</i></p> <p>2. Il comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“1. Dalla data del 1 gennaio 2015 i dipendenti delle comunità montane interessati dal trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2 della presente legge, sono trasferiti alle dipendenze delle nuove province nel rispetto dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali.”.</i></p> <p>1 bis Il suddetto trasferimento avverrà, altresì, avuto riguardo all'appartenenza territoriale delle singole Comunità montane. Qualora il territorio di una Comunità montana incida su due province, la ripartizione del personale avverrà di norma applicando un criterio di proporzionalità tra i dipendenti della Comunità montana interessata, rispetto alla popolazione complessiva delle Province medesime.</p>	<p align="center">Art. 8 <i>(Modificazione agli artt. 63 e 72 della legge regionale n. 18/2011 in materia di Comunità montane)</i></p> <p>1. Il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“3. Le comunità montane, ancorché liquidate, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 e all’Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli delle nuove province ai sensi dell’articolo 72, comma 1 e dell’Agenzia stessa ai sensi dell’articolo 69, comma 3.”.</i></p> <p>2. Il comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“1. Dalla data del 1 gennaio 2015 i dipendenti delle comunità montane interessati dal trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2 della presente legge, sono trasferiti alle dipendenze delle nuove province nel rispetto dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali.”.</i></p> <p>1 bis Il suddetto trasferimento avverrà, altresì, avuto riguardo all'appartenenza territoriale delle singole Comunità montane. Qualora il territorio di una Comunità montana incida su due province, la ripartizione del personale avverrà di norma applicando un criterio di proporzionalità tra i dipendenti della Comunità montana interessata, rispetto alla popolazione complessiva delle Province medesime”.</p>
<p align="center">Art. 9 <i>(Sostituzione dell'articolo 74 della legge regionale n. 18/2011)</i></p> <p>1. L'articolo 74 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:</p> <p align="center">Art. 74 <i>(Criteri di ripartizione dei fondi per la gestione delle funzioni conferite)</i></p> <p>1. e risorse finanziarie destinate al finanziamento delle funzioni di cui alla presente legge sono ripartite con atto della Giunta regionale in base a modalità, criteri e parametri standard e con vincolo di destinazione.”</p>	<p align="center">Art. 9 <i>(Sostituzione dell'articolo 74 della legge regionale n. 18/2011)</i></p> <p>1. L'articolo 74 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:</p> <p align="center">Art. 74 <i>(Criteri di ripartizione dei fondi per la gestione delle funzioni conferite)</i></p> <p>Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle funzioni di cui alla presente legge sono ripartite con atto della Giunta regionale in base a modalità, criteri e parametri standard e con vincolo di destinazione.”</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 10	Art. 10
<i>(Modificazioni della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati))</i>	<i>(Modificazioni della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati))</i>
<p>1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:</p> <p>“a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente;”</p> <p>2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del consiglio direttivo stesso.”</p> <p>3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale n. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate in forma obbligatoriamente associata dai Comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).L'articolo 17 della l.r. 11/2013 è abrogato.</p> <p>4. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 sono abrogati.</p> <p>5. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:</p> <p>“a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni;”</p> <p>6. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 le parole “e all'Unione speciale di comuni” sono sostituite dalle parole “o ai Comuni”.</p> <p>7. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma obbligatoriamente associata.</p> <p>8. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 sono abrogati.</p> <p>9. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 sono abrogati.</p> <p>10. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>1. “4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla l.r. 20/2008 convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini</p>	<p>1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:</p> <p>“a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente;”</p> <p>2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del consiglio direttivo stesso.”</p> <p>3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale n. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate in forma obbligatoriamente associata dai Comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).L'articolo 17 della l.r. 11/2013 è abrogato.</p> <p>4. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 sono abrogati.</p> <p>5. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:</p> <p>“a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni;”</p> <p>6. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 le parole “e all'Unione speciale di comuni” sono sostituite dalle parole “o ai Comuni”.</p> <p>7. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma obbligatoriamente associata.</p> <p>8. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 sono abrogati.</p> <p>9. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 sono abrogati.</p> <p>10. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>“4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI.”</p> <p>11. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:</p> <p>“5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.”</p> <p>12. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>“6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis”</p> <p>13. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è abrogato.</p> <p>14. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole “di tutti gli organi di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle parole “del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6”.</p> <p>15. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole “1, lettera e)” sono sostituite dalle parole “5-bis”.</p> <p>16. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma obbligatoriamente associata.”</p>	<p>dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla l.r. 20/2008 convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI.”</p> <p>11. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:</p> <p>“5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.”</p> <p>12. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>“6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis”</p> <p>13. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è abrogato.</p> <p>14. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole “di tutti gli organi di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle parole “del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6”.</p> <p>15. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole “1, lettera e)” sono sostituite dalle parole “5-bis”.</p> <p>16. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma obbligatoriamente associata.”</p>
<p align="center">Art. 11</p> <p align="center"><i>(Modificazioni dell'articolo 68 della l.r. 3/99)</i></p> <p>1. Il comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 3/99 è sostituito dal seguente:</p> <p>“3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), g) e l), nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), si avvalgono, di norma dell'Agenzia forestale regionale.”.</p>	<p align="center">Art. 11</p> <p align="center"><i>(Modificazioni dell'articolo 68 della l.r. 3/99)</i></p> <p>1. Il comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 3/99 è sostituito dal seguente:</p> <p>“3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), g) e l), nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), si avvalgono, di norma dell'Agenzia forestale regionale.”.</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p align="center">Art. 12 <i>(Società partecipate)</i></p> <p>1. La Giunta regionale favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le nuove province di cui alla legge n. 56/2014 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge effettuano la ricognizione degli enti o agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza.</p> <p>2. Il Piano di ricognizione individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014.</p> <p>3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni al di fuori delle competenze stabilite dall'articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014.</p> <p>4. Il Piano illustra le modalità ed i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.</p> <p>5. I proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità verticale.</p> <p>6. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, anche nell'ambito delle azioni previste per il patto di stabilità verticale.</p>	<p align="center">Art. 12 <i>(Società partecipate)</i></p> <p>1. La Giunta regionale favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le nuove province di cui alla legge n. 56/2014 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge effettuano la ricognizione degli enti o agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza.</p> <p>2. Il Piano di ricognizione individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014.</p> <p>3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni al di fuori delle competenze stabilite dall'articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014.</p> <p>4. Il Piano illustra le modalità ed i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.</p> <p>5. I proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità verticale.</p> <p>6. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, anche nell'ambito delle azioni previste per il patto di stabilità verticale.</p>
	<p align="center">Art. 13 <i>(Norma transitoria)</i></p> <p>1. Le funzioni di cui alla l.r. 18/2011 indicate nell'Allegato 2 alla presente legge sono esercitate dai comuni in forma obbligatoriamente associata con le forme previste dalle disposizioni normative vigenti. Nelle more della costituzione di tali forme associative le funzioni di cui alla l.r. 18/2011 indicate nell'Allegato 2 alla presente legge sono esercitate dalle nuove province di cui alla l. 56/2014.</p> <p>2. Il personale delle disciolte comunità montane che svolge le funzioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge, è collocato in un contingente extra dotazione organica istituito temporaneamente per ciascuna provincia nella posizione giuridica ed economica posseduta al momento dell'immissione.</p> <p>3. Il contingente di personale di cui al comma 2 non può superare le 165 unità</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	<p>complessive.</p> <p>4. Il contingente di cui al comma 2 cessa alla data di costituzione delle forme associative tra enti locali di cui al comma 1 con il trasferimento del personale in essi inserito nei ruoli del personale di tali forme associative, ovvero nei ruoli degli enti capofila.</p> <p>5. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità e individua le risorse per il finanziamento delle funzioni associate dei comuni indicate nell'Allegato 2 alla presente legge anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 6, comma 5 lettera a) della presente legge.</p> <p>6. Nelle more del riordino istituzionale il contingente di cui al comma 2 svolge le proprie attività presso le attuali sedi di lavoro secondo piani di utilizzazione disposti dalle competenti strutture provinciali. Può svolgere, altresì, tali funzioni, nelle sedi comunali, previa intesa o attraverso forme di avvalimento, tra i comuni medesimi e le nuove province.</p> <p>7. Le forme di partecipazione nelle materie riassegnate alla Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.</p>
<p align="center">Art. 13 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Le disposizioni relative alle Unioni speciali di comuni di cui alla legge regionale n. 18/2011 sono abrogate.</p> <p>2 Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 della presente legge sono trasferite alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 dal <u>1 gennaio 2015</u>;</p> <p>3. I Comuni provvederanno <u>entro il termine massimo di 180</u> giorni dall'approvazione della presente legge, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 23/2007, all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3;</p> <p>4. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 4 della presente legge continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione e comunque <u>non oltre il 30 giugno 2015</u>.</p>	<p align="center">Art. 14 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Le disposizioni relative alle Unioni speciali di comuni di cui alla legge regionale n. 18/2011 sono abrogate.</p> <p>2 Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 13 della presente legge sono trasferite alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;</p> <p>3. Le province, <u>entro il termine massimo di centottanta giorni</u> dalla data di entrata di vigore della presente legge, provvedono all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 23/2007.</p> <p>4. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione.</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p align="center">Art. 14 <i>(Norma finanziaria)</i></p> <p>1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 2, 3, 4, 6 e 12 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali" per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (cap. 718, cap. 721 e 726) e dalla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (cap. 716, 810 e cap. 820);</p> <p>2. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).</p> <p>3. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.</p> <p>4. In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apportare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.</p> <p>5. L'entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.</p> <p>6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.</p>	<p align="center">Art. 15 <i>(Norma finanziaria)</i></p> <p>1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 2, 3, 4, 6 e 12 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali" per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (cap. 718, cap. 721 e 726) e dalla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (cap. 716, 810 e cap. 820);</p> <p>2. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).</p> <p>3. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.</p> <p>4. In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apportare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.</p> <p>5. L'entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.</p> <p>6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.</p>
<p align="center">Art. 15 <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 58 e 59 della l.r. 18/2011 sono abrogati.</p> <p>2. Gli articoli, 100 e 106 della l.r. 3/99 sono abrogati</p>	<p align="center">Art. 16 <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 58 e 59 della l.r. 18/2011 sono abrogati.</p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali. conseguenti modifiche normative.”

INDICE**TITOLO I NORME GENERALI**

ART. 1. (OGGETTO E FINALITÀ)

ART. 2 (FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO RISERVATE ALLA REGIONE)

ART. 3 (FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE)

ART. 4 (FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014)

ART. 5 (CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE)

ART. 6 (UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

TITOLO II MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

ART. 7 (MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9 (TUTELA DELL'AMBIENTE E NUOVE NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE))

ART. 8 (MODIFICAZIONE AGLI ARTT. 63 E 72 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2011 IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE)

ART. 9 (SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 74 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2011)

ART. 10 (MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2013, N. 11 - NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – SOPPRESSIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INTEGRATI)

ART. 11 (MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 68 DELLA L.R. 3/99)

ART. 12 (SOCIETÀ PARTECIPATE)

ART. 13 (NORMA TRANSITORIA)

ART. 14 (DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 15 (NORMA FINANZIARIA)

ART. 16 (ABROGAZIONI)

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI
LEGGE E RELAZIONI**

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Art. 1.
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, comprese quelle relative all'information e communication technology (ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa, e dei servizi attribuiti loro dalla legge e di quelli di loro competenza. Incentiva in particolare le Unioni e le fusioni di comuni, anche per incorporazione di comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

3. La presente legge detta norme in materia di riordino istituzionale regionale, di soppressione delle Unioni speciali di comuni, degli Ambiti territoriali ottimali e delle società partecipate dalle province.

**Art. 2
(Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione)**

1. Le funzioni di cui all'Allegato 1 della presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 1 marzo 1998, n. 112) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate alla Regione, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate alla Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.

3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2 e del personale che esercita tali funzioni, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'articolo 11 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014.

4. Le funzioni riallocate dalle province alla Regione, ai sensi della presente legge, sono esercitate dalla Regione nelle sue sedi, in base alla dislocazione territoriale dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

servizi e del personale ad essi adibito alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle nuove province delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendano avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.

Art. 3

(Funzioni oggetto di riordino conferite ai comuni e alle loro forme associative)

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato A della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativa regionale e delle Autonomi locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. conseguenti modifiche normative), sono esercitate in forma obbligatoriamente associata dai comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni in materia di servizi sociali, sport e cultura di cui all'Allegato 1, punto II, lettere c, d, e, f della presente legge.

Art. 4

(Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla l. 56/2014)

1. Le nuove province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella l. 56/2014;

2. Sono inoltre riallocate in capo alle nuove province le funzioni di cui all'Allegato 1 della presente legge, già conferite alle province, nelle materie di seguito indicate:

- a) gestione cave e miniere;
- b) funzioni amministrative Lago Trasimeno di cui alla l.r. 39/1980
- c) trasporti;
- d) viabilità regionale;
- e) gestione risorse idriche;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI
LEGGE E RELAZIONI**

f) controllo e vigilanza impianti termici di cui alla l.r. 3/99;

g) gestione centri ittici e di ripopolamento.

Art. 5***(Criteri generali per l'individuazione delle risorse)***

1. La Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto della disciplina prevista all'articolo 1, comma 96 della l. 56/2014 e delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, entro i termini indicati dall'articolo 15 della presente legge.

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi con l'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della l. 56/2014.

Art. 6***(Unioni e fusioni di comuni)***

1. L'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione complessiva di almeno tremila abitanti ai sensi del comma 27 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché delle ulteriori funzioni comunali, può essere attuato mediante le modalità stabilite dall'articolo 14 della medesima legge e dal decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, in riferimento agli stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e nazionali saranno destinati ad incentivare unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:

- a) fusioni di comuni,
- b) unioni di comuni, con popolazione superiore a diecimila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità almeno l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1
- c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e diecimila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità almeno l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1.

3. Non sono incentivate le unioni di comuni con popolazione complessiva fino a cinquemila abitanti ai sensi dell'articolo 14, comma 31 del decreto-legge n. 78/2010,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

convertito dalla legge n. 122/2010 e successive modificazioni;

4. Non sono altresì incentivate le convenzioni, né le associazioni intercomunali;

5. Gli incentivi regionali di cui al comma 2 del presente articolo si articolano in tre categorie:

- a) finanziamenti di natura corrente per il finanziamento delle spese di esercizio e/o in conto capitale;
- b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali
- c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai Comuni interessati alla fusione o costituenti le unioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo.

TITOLO II MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 7

***(Modificazione della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9
(Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette))***

1. Al [comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9](#) (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: "le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nuove province di cui alla l. 56/2014".

2. Al [comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995](#), le parole: "delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "delle nuove province di cui alla l. 56/2014".

3. Al [comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995](#), le parole: "le unioni speciali di comuni" sono sostituite dalle seguenti: "le nuove province di cui alla l. 56/2014".

4. La [lettera a\) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995](#) è sostituita dalla seguente:
" a) l'unione di comuni di cui all'articolo 32 del d.lgs. 267/2000 nel cui territorio è ricompreso l'intero territorio dell'area naturale protetta;

5. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 è inserita la seguente:

"a-bis) la nuova provincia di cui alla legge n. 56/2014 nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta, in caso di mancata costituzione dell'unione di comuni di cui alla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lettera a) ovvero di territorio dell'area naturale protetta ricadente nel territorio di più unioni di comuni. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di una provincia, il soggetto gestore è la nuova provincia quale ente di area vasta di cui alla legge n. 56/2014 nella quale è presente la superficie più estesa; " .

6. Alla [lettera c\) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995](#) , la parola: "speciale" è soppressa.

7. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995 è inserita la seguente;

"c-bis) dal Presidente della nuova Provincia di cui alla legge n. 56/2014, nell'ipotesi di cui alla lettera a-bis)m comma 1 dell'articolo 8;".

Art. 8

(Modificazione agli artt. 63 e 72 della legge regionale n. 18/2011 in materia di Comunità montane)

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:

"3. Le comunità montane, ancorché liquidate, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli delle nuove province ai sensi dell'articolo 72, comma 1 e dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69, comma 3."

2. Il comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data del 1 gennaio 2015 i dipendenti delle comunità montane interessati dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono trasferiti alle dipendenze delle nuove province nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali.

1 bis Il suddetto trasferimento avverrà, altresì, avuto riguardo all'appartenenza territoriale delle singole Comunità montane. Qualora il territorio di una Comunità montana incida su due province, la ripartizione del personale avverrà di norma applicando un criterio di proporzionalità tra i dipendenti della Comunità montana interessata, rispetto alla popolazione complessiva delle Province medesime".

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 74 della legge regionale n. 18/2011)

1. L'articolo 74 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:

*"Art. 74
(Criteri di ripartizione dei fondi per la gestione delle funzioni conferite)*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI
LEGGE E RELAZIONI**

1. *Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle funzioni di cui alla presente legge sono ripartite con atto della Giunta regionale in base a modalità, criteri e parametri standard e con vincolo di destinazione.*

Art. 10

**(Modificazioni della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
- Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti –
Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)**

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

“a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente;”

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo la lettera d) è inserita la seguente: *“d-bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del consiglio direttivo stesso.”*

3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale n. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate in forma obbligatoriamente associata dai Comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). L'articolo 17 della l.r. 11/2013 è abrogato”.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 sono abrogati.

5. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

“a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni;”

6. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 le parole *“e all'Unione speciale di comuni”* sono sostituite dalle parole *“o ai Comuni”*.

7. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma obbligatoriamente associata.”

8. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 sono abrogati.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI
LEGGE E RELAZIONI**

9. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 sono abrogati.

10. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla l.r. 20/2008 convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI.”

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:

“5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.”

12. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis”

13. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 è abrogato.

14. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole *“di tutti gli organi di cui all'articolo 4”* sono sostituite dalle parole *“del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6”*.

15. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole *“1, lettera e)”* sono sostituite dalle parole *“5-bis”*.

16. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma obbligatoriamente associata.”

**Art. 11
(Modificazioni dell'articolo 68 della l.r. 3/99)**

1. Il comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 3/99 è sostituito dal seguente:

“3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), g) e l), nei comprensori di bonifica individuati ai

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), si avvalgono, di norma dell'Agenzia forestale regionale."

Art. 12 (Società partecipate)

1. La Giunta regionale favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le nuove province di cui alla legge n. 56/2014 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge effettuano la ricognizione degli enti o agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza.

2. Il Piano di ricognizione individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014.

3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni al di fuori delle competenze stabilite dall'articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014.

4. Il Piano illustra le modalità ed i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.

5. I proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità verticale.

6. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, anche nell'ambito delle azioni previste per il patto di stabilità verticale.

Art. 13 (Norma transitoria)

1. Le funzioni di cui alla l.r. 18/2011 indicate nell'Allegato 2 alla presente legge sono esercitate dai comuni in forma obbligatoriamente associata con le forme previste dalle disposizioni normative vigenti. Nelle more della costituzione di tali forme associative le funzioni di cui alla l.r. 18/2011 indicate nell'Allegato 2 alla presente legge sono esercitate dalle nuove province di cui alla l. 56/2014.

2. Il personale delle disciolte comunità montane che svolge le funzioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge, è collocato in un contingente extra dotazione organica istituito temporaneamente per ciascuna provincia nella posizione giuridica ed economica posseduta al momento dell'immissione.

3. Il contingente di personale di cui al comma 2 non può superare le 165 unità complessive.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. Il contingente di cui al comma 2 cessa alla data di costituzione delle forme associative tra enti locali di cui al comma 1 con il trasferimento del personale in essi inserito nei ruoli del personale di tali forme associative, ovvero nei ruoli degli enti capofila.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità e individua le risorse per il finanziamento delle funzioni associate dei comuni indicate nell'Allegato 2 alla presente legge anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 6, comma 5 lettera a) della presente legge.

6. Nelle more del riordino istituzionale il contingente di cui al comma 2 svolge le proprie attività presso le attuali sedi di lavoro secondo piani di utilizzazione disposti dalle competenti strutture provinciali. Può svolgere, altresì, tali funzioni, nelle sedi comunali, previa intesa o attraverso forme di avvalimento, tra i comuni medesimi e le nuove province.

7. Le forme di partecipazione nelle materie riassegnate alla Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.

Art. 14 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni relative alle Unioni speciali di comuni di cui alla legge regionale n. 18/2011 sono abrogate.

2. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 13 della presente legge sono trasferite alle nuove province di cui alla legge n. 56/2014 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

3. Le province, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di entrata di vigore della presente legge, provvedono all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 23/2007.

4. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione.

Art. 15 (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 2, 3, 4, 6 e 12 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali" per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (cap. 718, cap. 721 e 726) e dalla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (cap. 716, 810 e cap. 820);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).
3. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.
4. In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apportare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.
5. L'entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 16 (Abrogazioni)

1. Gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 58 e 59 della l.r. 18/2011 sono abrogati.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**ALLEGATO 1****DISEGNO DI LEGGE: “RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, DI AREA VASTA, DELLE FORME ASSOCIATIVE DI COMUNI E COMUNALI. CONSEGUENTI MODIFICHE NORMATIVE.”****I. FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO RISERVATE ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2****a) AMBIENTE**

- **Gestione dei rifiuti** [Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (l.r. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (l.r. 30/97)]
- **Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico** [Autorizzazione all'emissione in atmosfera; nulla osta impatto acustico, autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (l.r. 3/99)]
- **AIA** [Rilascio, rinnovo, riesame autorizzazione integrata ambientale L.R. 11/2009]
- **Gestione Cave e Miniere** [Vigilanza (art. 14 l.r. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5bis]
- **Gestione risorse idriche** [Autorità idraulica: compiti di polizia idraulica ovvero rilascio autorizzazioni a fini idraulici; concessioni estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; nomina regolatori per il riparto disponibilità idriche; Parere su dighe e sbarramenti di ritenuta di competenza regionale; rilascio concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica; disciplina ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee (l.r. 3/99 comma 1, lettere a, b, e, f, h, m)]

b) ENERGIA:

- [Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio (l.r. 1/2004)]
- **Elettrodotti** [Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kW-l.r. 3/99]

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- **Controllo piani regolatori** (Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti redatte dai Comun il.lr. 11/2005)
- **Funzioni inerenti l'attività di controllo delle costruzioni, riparazioni e ristrutturazioni degli edifici da realizzarsi in zona in frana al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente(L.R.5/2010)**
- **VAS**
- **Autorizzazioni paesaggistica** di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo; Attività previste dagli artt. 11 e 13 LR 21/2004 ai fini della corretta gestione del territorio.

d) INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO

- **Funzioni amministrative delegate ai sensi della L. R. 23 marzo 1995 n.12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo**

e) CACCIA

- **Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica caccia, in particolare quelle relative:**
 - a) *all'adozione dei piani faunistico - venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali - intervento;*
 - b) *all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico;*
 - c) *alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati;*
 - d) *all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e alle autorizzazioni connesse alle diverse forme di caccia .l.r.3/99*

f) PESCA

- **Funzioni amministrative relative:**
 - a) *elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittica faunistica, articolati per bacini idrografici;*
 - b) *all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti;*
 - c) *al rilascio delle licenze di pesca;*
 - d) *all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica;*
 - e) *al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali (l.r.3/99)*

g) TURISMO

- **Funzioni ex art. 4 L.R. 12-7-2013 n. 13:**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>a) <i>funzioni in materia di agenzia di viaggio e turismo;</i></p> <p>b) <i>programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'esercizio delle professioni turistiche;</i></p> <p>c) <i>abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;</i></p> <p>d) <i>concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;</i></p> <p>e) <i>istituzione e gestione dell'elenco delle proloco di cui all'articolo 14, la concessione e l'erogazione di contributi;</i></p> <p>f) <i>istituzione e gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all'articolo 59;</i></p> <p>g) <i>istituzione e gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 65;</i></p> <p>h) <i>istituzione e gestione dell'elenco delle imprese professionali di congressi</i></p> <p>i) <i>istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche di cui all'articolo 69;</i></p> <p>j) <i>istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 62.</i></p>
h) <u>VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO</u>
i) <u>POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO</u>
j) <u>FORMAZIONE PROFESSIONALE</u>

II. FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ART.3

<p>a) <u>TURISMO</u></p> <p>- <i>Funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della l.r. n. 13/2013</i></p>
<p>b) <u>POLITICHE SOCIALI</u></p> <p>- <i>Funzioni indicate in tale materia nell'allegato A della l.r. 18/2011</i></p>
<p>c) <u>SERVIZI SOCIALI</u></p> <p>- <i>Funzioni di cui alle leggi regionali n. 22/2004, -n. 28/2007, n. 26/2009</i></p>
<p>d) <u>SPORT</u></p> <p>- <i>(Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: (a) per il finanziamento d'iniziativa, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone</i></p>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<i>disabili -l.r.3/99)</i>
e) <u>CULTURA (ART.100 LR 3/99)</u>
f) <u>DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 16-12-2002 N. 28, ART. 5)</u>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;</i> b) <i>servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo accompagnamento, laddove necessario;</i> c) <i>servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta tramite convenzioni, garantendone la qualità anche ai fini di una corretta educazione alimentare. Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione in cui funziona il servizio mensa, i Comuni possono costituire e regolamentare un organismo di gestione, di concerto con gli organi collegiali delle scuole interessate;</i> d) <i>fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;</i> 5. <i>erogazione di borse di studio, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;</i> - 6. <i>assunzione totale o parziale delle rette per il servizio di convitto o semiconvitto a favore di studenti in condizioni disagiate che frequentino istituzioni scolastiche distanti dalla propria abitazione</i>

III. FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014 AI SENSI DELL'ART.4

a) <u>AMBIENTE</u>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico</i> <i>(autorizzazione all'emissione in atmosfera; nulla osta impatto acustico, autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera-l.r.3/99)</i>
b) <u>GESTIONE CAVE E MINIERE</u>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gestione Cave e Miniere</i>-<i>(Delega delle funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave , comprensiva dei profili sanzionatori; Sono sub-delegate a) le funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) la concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.l.r.3/99)</i>
c) <u>FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA L.R. 39/1980</u>
d) <u>TRASPORTI</u>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Funzioni inerenti la pianificazione e il monitoraggio dei servizi di trasporto extraurbani e l'educazione alla sicurezza stradale. Espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada e per via d'acqua (l.r. 37/98)</i>

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**e) VIABILITÀ REGIONALE**

- *Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione)*
- *Attività di gestione amministrativa connessa con il demanio stradale, ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali*

f) GESTIONE RISORSE IDRICHE

- **Gestione risorse idriche** (inquinamento delle acque autorizzazione all'utilizzo dei fanghi l.r. 25/2009 art.7)
- **Gestione risorse idriche** (ricarica artificiale acque sotterranee; approvvigionamenti idrici di emergenza; Progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura: progettazione ed esecuzione degli interventi, manutenzione ordinaria e straordinaria; servizio piena; presidio idraulico; licenze di attingimento annuali; concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi (l.r.3/99 comma 1, lettere c, d, g, i, l; - l.r.12/2007)
- **Inquinamento** delle acque (autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali l.r.3/99 art. 62)

g) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI DI CUI ALLA LR. 3/99

- *Funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, ed in particolare quelle di cui all'articolo 31, comma 3 della legge n. 10 del 1991, salvo quelle attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 18. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.(ispezioni impianti termici)*

h) GESTIONE CENTRI ITTICI E DI RIPOPOLAMENTO

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE: “RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, DI AREA VASTA, DELLE FORME ASSOCIATIVE DI COMUNI E COMUNALI. CONSEGUENTI MODIFICHE NORMATIVE.”

I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

(legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

- a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);
- b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;
- c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
- d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001, come modificata dalla presente legge;
- f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della l.r. 28/2001;
- g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della l.r. 28/2001;
- h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
- i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
- j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

I. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;
- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;
- n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

II. FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI

- a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;
- b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della l.r. 12/2000 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;
- c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;
- d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 6/1994;
- e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della l.r. 6/1994;
- f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della l.r. n. 6/1994;
- g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 6/1994;
- h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 6/1994;
- i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 6/1994;
- j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 6/1994;
- k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 6/1994.

III. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA (L.R. 30/2004 E S.M. E.I.)

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
- b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;
- c) le opere di difesa idrogeologica;
- d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
- i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
